Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 252.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 253.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente la esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 254.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 255.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, concernente modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, concernente modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1936-XIV, n. 256.
Aggiunta dell'abitato di Accettura, in provincia di Matera, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Potenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Accettura, in provincia di Matera, limitatamente alle contrade Fariuolo e Fontana Terra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 257.
Applicazione dell'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, al personale di gruppo C, dell'Amministrazione della Marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1933-XI, n. 1390;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1. — Il personale di gruppo *C*, sia centrale che delle Capitanerie di porto, dell'Amministrazione della Marina mercantile, è assunto secondo le norme di cui all art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e dopo il periodo di prova è nominato al grado XIII (alunno d'ordine). Per il corrispondente numero si lasciano vacanti posti nel grado XII.

Il personale, di cui al precedente comma, è promosso al grado XII con le norme stabilite dall'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

È fatta eccezione per le telefoniste addette alla Amministrazione centrale, le quali saranno assunte col grado XII, ma non potranno ottenere promozioni.

Restano, peraltro, fermi i provvedimenti per il reclutamento nei predetti ruoli, che alla data del presente decreto siano stati effettuati in difformità alle disposizioni del primo comma.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 120. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 14 febbraio 1936-XIV, n. 258.
Accordo economico per la disciplina del commercio all'ingrosso dello zucchero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'accordo economico per la disciplina del commercio all'ingrosso dello zucchero, stipulato, in data 14 settembre 1935-XIII, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali;
Udita la Corporazione delle bietole e dello zucchero sul problema del commercio dello zucchero;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 24 gennaio 1936-XIV, che approva l'accordo suindicato, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

Art. 1. — È pubblicato l'unito testo di accordo economico per la disciplina del commercio all'ingrosso dello zucchero, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Accordo economico per il commercio all'ingrosso dello zucchero.

La Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali;

in conformità della mozione approvata dalla Corporazione delle bietole e dello zucchero, per disciplinare integralmente il passaggio dello zucchero dalla produzione al commercio al dettaglio;

tenute presenti la funzione del commercio di distribuzione dello zucchero attraverso le sue normali manifestazioni, nonchè la situazione preesistente fra le industrie saccarifere ed il commercio;

riconosciuta l'opportunità che, per raggiungere una disciplina integrale, siano da considerarsi nettamente distinte nelle loro funzioni l'attività del commercio all'ingrosso e quella del commercio al dettaglio;

Stipulano

il presente accordo economico per il commercio all'ingrosso dello zucchero.

Art. 1. — I rapporti fra le società saccarifere, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati, e le ditte commerciali grossiste, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali, sono regolati dal presente accordo economico a carattere nazionale.

Art. 2. — Il prezzo dello zucchero è unico nelle varie piazze del Regno ed è stato fissato nella seguente misura fino al 31 ottobre 1936-XV:

a) raffinato (semolato e pilè) L. 595 al quintale;

b) cristallino L. 580 al quintale.

Art. 3. — I prezzi suddetti si intendono:

a) franco vagone partenza per spedizione a collettame;

b) franco vagone stazione destino Ferrovie dello Stato o ferrovie in servizio cumulativo, per vagoni completi di almeno 100 quintali;

c) franco su veicoli stabilimento per ritiro, con mezzi propri, di almeno 50 quintali;

d) cif porto destino per partite di almeno 50 quintali.

Verrà invece applicata una maggiorazione di prezzo di L. 2 al quintale:

a) per vagoni completi inferiori ai 100 quintali (dai 50 ai 99 quintali);

b) per spedizioni via mare (cif) inferiori ai 50 quintali (dai 20 ai 49 quintali);

c) per ritiri in stabilimento inferiori ai 50 quintali (dai 20 ai 49 quintali), salvo eventuali deroghe da concordarsi fra le due Federazioni contraenti;

d) per ritiri dai depositi gestiti dal Consorzio nazionale produttori zuchero e per partite di almeno 25 quintali, salvo eventuali deroghe da concordarsi fra le due Federazioni contraenti.

Art. 4. — Gli eventuali ed eccezionali rimborsi di nolo per ritiro con mezzi propri saranno limitati alle ditte residenti nei Comuni limitrofi agli stabilimenti, ed impegnano le ditte, che ne usufriscono, ad eseguire il trasporto dell'intero carico dalla fabbrica al Comune di residenza.

Art. 5. — Il pagamento dello zucchero sarà fatto anticipatamente, con esclusione di qualsiasi premio od abbuono, direttamente alla ditta venditrice salvo i casi sottoprecisati:

a) per consegne cif, pagamento contro presentazione dei documenti, con facoltà al venditore di chiedere un anticipo di L. 40 al quintale;

b) per ritiri dai depositi del Consorzio nazionale produttori zucchero e, di massima, per ritiri dagli stabilimenti, pagamento alla consegna della merce.

Sono escluse da queste condizioni di pagamento le forniture ad enti statali e parastatali.

Art. 6. — Salvo i casi di forza maggiore, il venditore si obbliga a consegnare e spedire lo zucchero nel termine di giorni 5 da quello in cui gli sarà pervenuto l'ordine di consegna ed il relativo finanziamento.

Nel caso di ritardo non giustificato, decorreranno a favore del compratore gli interessi del cinque per cento.

Art. 7. — A partire dal 1° ottobre 1935-XIII, cesseranno tutte le particolari condizioni in vigore praticate dalle ditte saccarifere alle ditte commerciali grossiste od enti rivenditori di zucchero, essendo così stabilito che tutto il rifornimento dello zucchero al consumo avvenga, oltre che al prezzo unico in tutto il Regno, anche alle stesse condizioni per tutti gli acquirenti.

Art. 8. — Per la pratica attuazione del presente accordo, le Federazioni nazionali sottoscritte si impegnano a mantenere una cordiale collaborazione, onde risolvere i vari casi e problemi che dovessero presentarsi al riguardo.

Art. 9. — Col presente accordo vengono soppressi i premi sinora corrisposti dal Consorzio nazionale produttori zucchero, e dalle società non aderenti al Consorzio stesso, non essendo in relazione al criterio corporativo del prezzo unico.

Il fondo costituito dall'ammontare di detti premi sarà devoluto, a cura del Consorzio nazionale produttori zucchero, alla propaganda per l'incremento del consumo dello zucchero, e sarà amministrato da una Commissione, formata da due rappresentanti designati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati, da due rappresentanti designati dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali, e da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale bieticultori.

Art. 10. — Il presente accordo scadrà il 31 ottobre 1936-XV.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia da parte di una delle Federazioni contraenti, fatta almeno due mesi prima della scadenza.

Roma, addì 14 settembre 1935 - Anno XIII

Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati:
Il presidente: EMILIO ARLOTTI.

Federazione naz. fascista dei commercianti di droghe e coloniali:
Il presidente: FRANCESCO FABBRIANI.

Visto, *Il Segretario generale del Consiglio naz. delle corporazioni*: CARNEVALI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 14 febbraio 1936-XIV, n. 259.
Accordo economico per il commercio al dettaglio dello zucchero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'accordo economico per la disciplina del commercio al dettaglio dello zucchero, stipulato in data 20 settembre 1935-XIII, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, tra la Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti della alimentazione generale, e la Federazione nazionale fascista dei pubblici esercizi, con l'intervento della Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo e con l'assistenza della Confederazione fascista dei commercianti;

Udita la Corporazione delle bietole e dello zucchero sul problema del commercio dello zucchero;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 24 gennaio 1936-XIV, che approva l'accordo suindicato ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

Art. 1. — È pubblicato l'unito testo di Accordo economico per il commercio al dettaglio dello zucchero, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

Accordo economico per il commercio al dettaglio dello zucchero.

Premesso che fra le autorità competenti ed il Consorzio nazionale produttori zucchero è convenuto che, in applicazione della mozione approvata dalla Corporazione delle bietole e dello zucchero, il prezzo unico di vendita dello zucchero sia fissato per tutto

il Regno sulla base di L. 580 al quintale per lo zucchero cristallino; e di L. 595 al quintale per lo zucchero raffinato (semolato e pilè); per ritiri, rispettivamente, non inferiori ai 100 quintali per merce resa franco vagone destino e non inferiori ai 50 quintali di merce cif porti di sbarco compratore;

premesso che in data 14 settembre 1935-XIII, fra la Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali e la Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati, è stato stipulato un accordo economico a carattere nazionale per la regolamentazione dei rapporti fra le ditte industriali saccarifere ed i commercianti all'ingrosso;

in ossequio all'invito rivolto dalla Corporazione delle bietole e dello zucchero per disciplinare il passaggio del prodotto dalla produzione al commercio al dettaglio;

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali, la Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti dell'alimentazione generale e la Federazione nazionale fascista dei pubblici esercizi, con l'intervento della Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo e con l'assistenza della Confederazione fascista dei commercianti;

Stipulano

il presente accordo economico a carattere nazionale per regolare il passaggio dello zucchero dal commercio all'ingrosso al commercio al dettaglio e da questo al consumo.

Requisiti del commerciante grossista.

Art. 1. — In base all'accordo economico di cui alla premessa, potrà ritirare merce direttamente dagli stabilimenti industriali saccariferi, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati, chi svolge una normale attività di commercio all'ingrosso in zucchero, droghe e coloniali, o generi alimentari vari.

Art. 2 — È considerato commerciante all'ingrosso chi è in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia iscritto — come tale — al Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

b) sia titolare di apposita licenza di commercio per attività grossista, rilasciata a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e legalmente rappresentato dalla competente associazione nazionale di categoria.

Art. 3. — Sono altresì ammesse al ritiro dello zucchero dagli stabilimenti industriali, con le modalità previste dall'accordo economico a carattere nazionale di cui al secondo comma delle premesse, anche le aziende commerciali che, pur non avendo i requisiti previsti per le ditte grossiste, trasformano lo zucchero, quale materia prima, per la normale attività delle proprie aziende, restando implicitamente esclusa, in questo caso, la funzione commerciale di vendita dello zucchero sia direttamente al consumatore sia ad altre ditte commerciali.

Obblighi del grossista.

Art. 4. — Il commerciante grossista deve:

a) attenersi, per quanto riguarda gli acquisti di merce, alle norme ed alle condizioni fissate dall'accordo economico stipulato fra la Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali, e la Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati;

b) osservare le condizioni di vendita di cui al seguente art. 7 nei confronti dei commercianti al dettaglio, delle ditte industriali, nonchè degli enti ed istituti di carattere assistenziale (ospedali, convitti, collegi, ecc.);

c) astenersi dalla vendita al pubblico, salvo che egli non esplichi la distinta attività del commercio al dettaglio;

d) astenersi dal vendere alle ditte che la competente associazione sindacale abbia segnalate come inadempienti alle disposizioni stabilite in materia.

I prezzi e le condizioni per l'eventuale vendita ad altri grossisti, riconosciuti come tali a norma dell'art. 2, saranno fissati da apposite convenzioni provinciali, stipulate dai presidenti dei sindacati provinciali di categoria. Tali convenzioni concilieranno le particolari situazioni locali, senza pregiudicare i rapporti di vendita fra grossisti e dettaglianti in appresso specificati, ed entreranno in vigore dopo la ratifica data dalle Federazioni nazionali sottoscritte.

Requisiti del commerciante dettagliante.

Art. 5. — Agli effetti del presente accordo, sono commercianti al dettaglio coloro che, muniti della licenza di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, vendono direttamente al pubblico lo zucchero od i prodotti zuccherati.

Obblighi del commerciante dettagliante.

Art. 6. — Il commerciante al dettaglio deve rifornirsi per il proprio fabbisogno dai commercianti grossisti, ed attenersi, per quanto riguarda la vendita al pubblico, alle condizioni di cui appresso.

Vendita fra grossista e dettagliante.

Art. 7. — La vendita fra grossista e dettagliante è regolata dalle seguenti norme:

a) Il grossista vende il prodotto al dettagliante a L. 600 al quintale, per lo zucchero raffinato (semolato e pilè), ed a L. 585 al quintale, per lo zucchero cristallino.

Per tutte le altre specialità è fissata una maggiorazione di L. 10 al quintale, sui prezzi stabiliti dal seguente listino del Consorzio nazionale produttori zucchero:

« semolato raffinato in sacchi da kg. 100 e/o da kg. 50, prezzo base;

» pilè in sacchi da kg. 100 e/o da kg. 50, allo stesso prezzo del prezzo base;

» semolato extra fino o 1° in sacchi da kg. 100 Lit. 2 in più del prezzo base;

» extra o extra fino pilè in sacchi da kg. 100, Lit. 2 in più del prezzo base;

» granella piccola, media e grossa in sacchi da kg. 100 e/o da kg. 50, Lit. 20 in più del prezzo base;

» polvere fina o impalpabile in sacchi da kg. 100, Lit. 20 in più del prezzo base;

» cubi in casse da kg. 50 sciolti, Lit. 15 in più del prezzo base;

» quadretti domino (D.), regolari (R.), piccoli (P.), piccolissimi (PP) in casse da kg. 50 e/o da kg. 25 sciolti, Lit. 15 in più del prezzo base;

» quadretti id. id. in casse da kg. 50 e/o da kg. 25 ed in scatole, Lit. 15 in più del prezzo base;

» quadretti tipo Ri piccoli (P.), piccolissimi (PP), in casse da kg. 25 sciolti, Lit. 15 in più del prezzo base;

» quadretti tipo Genova (imballaggio igienico brevettato in pacchettini di 4 quadretti) in casse da kg. 50 e/o da kg. 25, Lit. 35 in più del prezzo base;

» quadretti tipo Italia (imballaggio come sopra in pacchettini di 5 quadretti) in casse da kg. 50 e/o da kg. 25, Lit. 35 in più del prezzo base;

» quadretti tipo Padova (imballaggio come sopra in pacchettini di 3 o di 4 quadretti) in casse da kg. 50 e/o da kg. 25, Lit. 35 in più del prezzo base;

» quadretti tipo Genova, Italia e Padova (imballaggio come sopra) in casse da kg. 50 e/o da kg. 25 con dicitura speciale sulle fascette dei singoli pacchettini (quantitativo minimo quintali 10), Lit. 40 in più del prezzo base;

» semolato 1° in pacchi, in casse da kg. 50 e/o da kg. 25, Lit. 15 in più del prezzo base;

» semolato 1° in pacchi, in scatoloni o cartonaggi da kg. 25, Lit. 10 in più del prezzo base;

» semolato tipo Italia (imballaggio igienico brevettato in bustine da gr. 10, 12, 14), in casse da kg. 25, Lit. 20 in più del prezzo base;

» granella piccola, media e grossa, in casse da kg. 25, Lit 40 in più del prezzo base;

» impalpabile in casse da kg. 50, Lit. 40 in più del prezzo base;

» macfie n. 2 in sacchi da kg. 100, Lit. 30 in meno del prezzo base;

» macfie n. 3 in sacchi da kg. 100, Lit. 40 in meno del prezzo base;

» quadretti sport tipo L (lusso) (in scatole di 20 astucci da gr. 100 ciascuno), la scatola Lit. 16;

» quadretti sport tipo C (comune) (in scatoloni da 200 astucci da gr. 100 ciascuno), lo scatolone Lit. 140 »;

b) I prezzi suddetti si intendono per le vendite effettuate a colli originali, come forniti dagli stabilimenti;

c) La consegna è fatta: franco domicilio compratore, se questi risiede nel Comune del venditore; franco vettore, se il compratore è residente fuori del Comune del venditore. Nessun abbuono è concesso per ritiri dal magazzino del grossista;

d) Il pagamento della merce è anticipato, per contanti, all'atto dell'ordinazione od all'atto del ritiro o della consegna. In caso di pagamento anticipato, il venditore s'impegna, salvo i casi di forza maggiore, a consegnare lo zucchero entro due giorni dall'avvenuto pagamento;

e) Per quantitativi inferiori ai colli originali, venduti dal grossista, deve essere applicata una maggiorazione di L. 5 al quintale, sui prezzi del raffinato (semolato o pilè) e del cristallino, ed una maggiorazione di L. 10 al quintale, sui prezzi delle specialità, come precisato al punto *a*), ferme restando tutte le altre condizioni;

f) Per le consegne effettuate coi mezzi del venditore ai compratori residenti fuori del territorio del Comune del venditore, i sindacati provinciali fissano, previo accordo con tutte le ditte grossiste rappresentate, le maggiorazioni derivanti dal trasporto della merce. Queste non debbono essere inferiori alle tariffe normalmente praticate dalle aziende di trasporto, dalle ferrovie, ecc. Tali accordi debbono essere approvati dalle Federazioni nazionali sottoscritte;

g) Nei centri che sono riforniti per via mare, sarà tenuto conto delle maggiori spese che, in confronto dei trasporti per ferrovia, gravano sul prodotto dallo sbarco della merce al magazzino grossista, ed il calcolo di maggiorazione, predisposto dai competenti sindacati provinciali, dovrà essere sottoposto all'approvazione delle Federazioni nazionali sottoscritte. Parimenti si deve procedere per le località che non possono essere fornite direttamente dagli stabilimenti industriali saccariferi alle condizioni di franco domicilio compratore.

Vendita al pubblico.

Art. 8. — La vendita al pubblico è effettuata dal dettagliante e da tutti gli spacci autorizzati, alle condizioni seguenti:

a) Il prezzo al dettaglio dello zucchero raffinato (semolato e pilè) viene fissato dai Comitati intersindacali, sentito il prescritto parere dei competenti Sindacati provinciali;

b) Il prezzo delle specialità è maggiorato di L. 20 al quintale. Per lo zucchero cristallino e per lo zucchero raffinato semolato in pacchi, la maggiorazione è di L. 10 al quintale sul prezzo di acquisto;

c) Per i Comuni distanti dal centro di rifornimento il prezzo di vendita dello zucchero raffinato (semolato e pilè) è maggiorato delle ulteriori spese di trasporto, secondo le istruzioni della Direzione del Partito Nazionale Fascista, dall'autorità locale competente, sentiti i rappresentanti di categoria. Per le specialità e per lo zucchero cristallino, si applicano inoltre le maggiorazioni di cui al comma b).

Condizioni generali.

Art. 9. — Le attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio possono essere contemporaneamente svolte da uno stesso commerciante, purchè sia in possesso della duplice licenza per le due attività distinte.

Le condizioni ed i prezzi di cui al presente accordo, si intendono impegnativi per tutti i commercianti che vendono lo zucchero sia all'ingrosso che al dettaglio.

I commercianti, sia grossisti, sia dettaglianti, sono tenuti al costante rifornimento della merce per soddisfare le esigenze dei compratori e del pubblico consumatore, ed a prestare la massima collaborazione per la propaganda e per l'incremento del consumo dello zucchero, secondo gli intendimenti della Corporazione delle bietole e dello zucchero.

Sanzioni.

Art. 10. — Le infrazioni al presente accordo dànno luogo:

a) al richiamo da parte del Sindacato provinciale di categoria;

b) alla segnalazione al Comitato intersindacale da parte dell'Unione fascista dei commercianti,

c) all'esclusione dal rifornimento della merce, deliberata dalla Presidenza delle Federazioni nazionali sottoscritte.

È ammesso in ogni caso il ricorso alla Confederazione fascista dei commercianti, entro tre giorni dalla notifica del provvedimento preso. Contro la decisione confederale non è ammesso ulteriore gravame.

Per le attività extra commerciali, le infrazioni sono segnalate alle competenti Autorità per i provvedimenti del caso.

Art. 11. — Oltre alle suddette sanzioni, agli inosservanti si applicano quelle dell'art. 11, 2° comma, della legge 5 febbraio 1935-XIII, n. 163.

Scadenza.

Art. 12. — Il presente accordo scadrà il 31 ottobre 1936-XV.

Esso s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia da parte di una delle Federazioni contraenti, fatta almeno due mesi prima della scadenza.

Roma, addì 20 settembre 1935 - Anno XIII.

Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti dell'alimentazione generale:
Il presidente: MARIO DE ROBERTO.

Federazione naz. fascista dei commercianti di droghe e coloniali:
Il presidente: FRANCESCO FABBRIANI.

Ente nazionale fascista della cooperazione:
Il presidente: GIOVANNI FABBRICI.

Federazione nazionale fascista dei pubblici esercizi:
Il presidente: GIACINTO PAGANO.

Visto, *Il Segretario generale del Consiglio naz. delle corporazioni:*
CARNEVALI.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1936-XIV.

Temporanea disciplina della produzione e vendita delle paste alimentari e divieto di impiegare farine di grano duro nella panificazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente le norme per la disciplina di alcuni consumi di prodotti alimentari;

Vista la legge 17 marzo 1932, n. 904, che disciplina la produzione dei tipi di farina e di pane; nonchè la legge 22 giugno 1933, n. 874, che disciplina la vendita delle paste alimentari;

Riconosciuta la necessità di sospendere le disposizioni che autorizzano l'impiego di farine di grano duro nella produzione del pane, e di emanare norme per la temporanea disciplina della produzione e vendita di alcuni tipi di paste alimentari;

Decreta:

Art. 1. — È vietata sino a nuova disposizione la vendita nel Regno della « pasta di pura semola » di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1933, n. 874, e cioè del tipo di pasta confezionata esclusivamente con semole provenienti dalla macinazione del grano duro.

Art. 2. — Alle semole di grano duro destinate alla fabbricazione delle paste alimentari secche debbono essere aggiunti sfarinati di grano tenero in proporzione non inferiore al 40 %.

Le paste ottenute con tali prodotti dovranno essere poste in commercio sotto la denominazione di « pasta di semola ».

Le paste speciali fabbricate con malto, uova, vendura, pomidori e carne destinate alla vendita nel Regno, debbono essere confezionate con prodotti ottenuti secondo le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3. — Sono consentite sino a nuova disposizione la fabbricazione e la vendita delle paste alimentari secche, confezionate con prodotti ottenuti secondo le norme di cui al 1° comma dell'articolo precedente e mescolati con farine di altri cereali o di leguminose, od anche con miscele di tali farine, a condizione che le aggiunte non superino il 20 % degli sfarinati di frumento.

Tali paste alimentari dovranno avere buoni caratteri organolettici e resistere alla cottura.

Esse inoltre dovranno essere vendute al consumatore a prezzo inferiore degli altri tipi di pasta fabbricati esclusivamente con farine di frumento, nonchè sotto la denominazione di « pasta miscelata » e con l'indicazione dei prodotti aggiunti agli sfarinati di frumento.

Art. 4. — Dall'osservanza delle norme stabilite col presente decreto sono esenti la produzione e vendita delle paste glutinate, nonchè delle paste per speciali regimi dietetici, a condizione però che tali paste siano contenute in involucri chiusi, di peso non superiore a grammi 250, e con l'indicazione della composizione del prodotto.

Art. 5. — È vietata fino a nuova disposizione la vendita di farine di grano duro — anche a resa integrale — per uso di panificazione e la vendita di grano duro.

Art. 6. — Ai contravventori alle disposizioni di cui al presente decreto saranno applicate le sanzioni previste rispettivamente dalle leggi 17 marzo 1932, n. 368, e 22 giugno 1933, n. 874.

Art. 7. — Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Per lo smaltimento delle scorte esistenti presso i fabbricanti ed i rivenditori è concesso il termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione predetta.

Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.
Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(514)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1935-XIII.

Norme esecutive della legge 3 giugno 1935, n. 1095, sul trapasso delle proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA
PER GLI AFFARI ESTERI E PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
PER I LAVORI PUBBLICI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, recante norme per il trapasso dei beni immobili siti nelle Provincie di confine terrestre;

Decreta:

Art. 1. — La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, deve essere redatta su carta bollata, ed è presentata, a cura delle parti contraenti, al Prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile è situato nel territorio di più provincie, la domanda è presentata al Prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.

Alla domanda dev'essere unita copia autentica in carta libera del contratto, se questo è stato stipulato per atto pubblico, ovvero il contratto originale, se la stipulazione è avvenuta per scrittura privata. In quest'ultimo caso le firme delle parti devono essere autenticate da notaio.

Art. 2. — L'approvazione del Prefetto può essere chiesta anche prima della stipulazione dell'atto.

In tal caso dev essere presentata domanda in duplice esemplare, di cui uno in carta libera, con l'indicazione precisa dalle parti fra cui deve aver luogo l'alienazione e dei beni immobili oggetto di essa.

La designazione dei beni immobili è fatta, per quanto possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie e di tre almeno dei loro confini. Nei territori annessi al Regno si applicano le disposizioni del R. decreto 28 marzo 1929, n. 499.

L'approvazione del Prefetto deve essere allegata in originale all'atto di alienazione. Essa perde la sua efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro tre mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Art. 3. — Il pubblico ufficiale che ha ricevuto ovvero autenticato l'atto, quando non sia stata già concessa preventiva approvazione, è tenuto, indipendentemente dalla domanda delle parti, ai sensi dell'art. 1, di comunicare al Prefetto, in carta libera, entro cinque giorni, le complete generalità e la residenza dei contraenti, la natura della convenzione, nonchè gli estremi necessari per identificare i beni immobili oggetto della convenzione stessa.

Art. 4. — Il Prefetto rilascia il visto di approvazione sulla copia autentica dell'atto o sull'originale del contratto ovvero su di un esemplare della domanda di cui all'art. 2; altrimenti con provvedimento non motivato nega l'approvazione

In entrambi i casi, il Prefetto notifica alle parti richiedenti il provvedimento adottato e ne dà notizia al pubblico ufficiale rogante, che provvede alla relativa annotazione a margine dell'atto da lui ricevuto.

Art. 5. — Il cancelliere del Tribunale dinanzi al quale si deve procedere alla vendita per pubblico incanto di beni immobili siti nelle zone soggette alla disciplina della legge 3 giugno 1935, n. 1095, deve inserire nel bando l'avvertenza che la efficacia giuridica della vendita è subordinata all'approvazione del Prefetto a norma della legge predetta. Egli deve, inoltre, nei cinque giorni successivi alla vendita definitiva, trasmettere al Prefetto un estratto, in carta libera ed in doppio esemplare, della sentenza di vendita di cui all'art. 685 c.p.c. contenente gli estremi necessari per identificare la persona dell'acquirente e i beni immobili, oggetto dell'esecuzione forzata.

Nel caso di esecuzione su immobili per debito d'imposte il cancelliere della Pretura deve trasmettere al Prefetto nei cinque giorni successivi al deliberamento, un estratto, in carta libera ed in doppio esemplare, del processo verbale della vendita contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

Il Prefetto restituisce al cancelliere copia dell'estratto della sentenza o del processo verbale di vendita, munita del visto di approvazione; altrimenti gli comunica che l'approvazione viene rifiutata. La decisione dev'essere annotata a margine della sentenza o del processo verbale di vendita.

Art. 6. — Qualora sia stato presentato ricorso gerarchico contro il diniego del Prefetto, il provvedimento adottato sul ricorso è notificato alla parte ricorrente e contemporaneamente ne è data notizia all'ufficiale rogante od al cancelliere, a cura dei quali ne è fatta annotazione a margine dell'atto di alienazione o della sentenza o del processo verbale di vendita.

Art. 7. — Dalla data di presentazione della domanda al Prefetto e dalla data di trasmissione della sentenza o del verbale di vendita e fino al giorno della comunicazione del provvedimento prefettizio e, nel caso di ricorso, del provvedimento adottato su di esso, rimangono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi, anche di carattere fiscale, o per l'esercizio di facoltà dipendenti dall'atto di alienazione o dalla sentenza o verbale di vendita.

Art. 8. — Le norme del presente decreto sono altresì applicabili ad ogni altra vendita da eseguirsi davanti le autorità giudiziarie del Regno ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9. — Ai sensi dell'art. 2 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, gli uffici tavolari costituiti presso le Preture dei territori annessi al Regno non possono procedere alla intavolazione, nè alla prenotazione degli atti previsti nel presente decreto se non sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione.

Art. 10. — Con altro decreto saranno emanate le ulteriori norme che potranno occorrere, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1935, n. 1095.

Roma, addì 20 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Ministro per la guerra, per l'interno e per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(515)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1936-XIV.
Istituzione di premi in danaro a favore della lotta contro i delfini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta la necessità di incoraggiare e di intensificare la lotta contro i delfini, per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca;

Decreta:

Art. 1. — È istituito un premio di L. 50 a favore di qualsiasi cittadino italiano che, entro il 31 dicembre 1936, catturi ed uccida, portandolo a terra, un delfino.

Il premio è elevato a L. 100 quando si tratti di femmine, in stato di gestazione.

La spesa relativa sarà posta a carico del capitolo 81 resti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1935-36 sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 20.000.

Art. 2. — I premi saranno pagati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base al verbale dell'autorità marittima locale, che accerti l'uccisione e la distruzione della testa e della pinna codale del cetaceo.

I verbali saranno trasmessi al Ministero dalla Regia capitaneria di porto competente, con la indicazione, da parte di questa ultima, della persona alla quale dovrà essere corrisposto il premio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1936 - Anno XIV

(467) *Il Ministro:* ROSSONI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 23 febbraio 1936-XIV è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente la imputazione della spesa di lire un milione per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria.

(493)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2355, relativo all'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche ».

(494)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, con nota in data 26 febbraio 1936-XIV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi.

(516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

XVI Elenco di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista per la professione di medico-chirurgo ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929-VII, n. 1823, e 15 maggio 1930-VIII, n. 861.

Malattie dell'apparato respiratorio.

1. Cattaneo Teresio, 2 dicembre 1935-XIV.

Malattie dell'apparato digerente.

1. Moruzzi Giovanni, 2 dicembre 1935-XIV.

Medicina interna.

1. Alfonso Attilio Lionello, 2 dicembre 1935-XIV.
2. Apollonio Ferruccio, 2 dicembre 1935-XIV.
3. Lattanzio Vito Antonio, 2 dicembre 1935-XIV.
4. Maggesi Bruno, 2 dicembre 1935-XIV.
5. Palmieri Mario, 4 dicembre 1935-XIV.
6. Ramoino Giovanni, 4 dicembre 1935-XIV.
7. Schoenstein Ermanno, 29 gennaio 1936-XIV.

Radiologia diagnostica e terapeutica.

1. Appendino Tommaso Luigi, 23 dicembre 1935-XIV
2. Pignataro Egidio, 12 dicembre 1936-XIV.

Medicina del lavoro.

1. Bellucci Oreste, 9 dicembre 1935-XIV.

Infortunistica.

1. Fossatare Errico, 9 dicembre 1935-XIV.
2. Masella Fabio, 9 dicembre 1935-XIV.
3. Tinelli Francesco, 20 gennaio 1936-XIV.

Ortopedia.

1. Piantoni Giovanni, 9 dicembre 1935-XIV.
2. Vignolo Ulisse, 11 dicembre 1935-XIV.

Otorinolaringoiatria.

1. Brusa Marino, 13 dicembre 1935-XIV.
2. Covili Faggioli Giovanni, 13 dicembre 1935-XIV.
3. Domenicone Alfredo, 13 dicembre 1935-XIV.
4. Dore Baingio, 13 dicembre 1935-XIV.
5. Manfredi Angelo, 13 dicembre 1935-XIV.
6. Martini Ugo, 13 dicembre 1935-XIV.
7. Robilotta Fernando, 13 dicembre 1935-XIV.
8. Sammartano Mario, 16 dicembre 1935-XIV.
9. Vitolo Emanuele, 16 dicembre 1936-XIV.

Malattie nervose e mentali.

1. Ansalone Gerardo, 16 dicembre 1935-XIV.
2. Faraone Antonio, 16 dicembre 1935-XIV.
3. Musumarra Nicolò, 16 dicembre 1935-XIV.
4. Stern Michele, 16 dicembre 1935-XIV.

Malattie nervose e mentali ed elettricità medica.

1. Lucangeli Gian Luca, 16 dicembre 1935-XIV.

Malattie nervose.

1. Lama Angelo, 16 dicembre 1935-XIV.

Chirurgia generale.

1. Andria Domenico, 23 dicembre 1935-XIV.
2. Antongiovanni Giambattista, 20 gennaio 1936-XIV
3. Auriemma Salvatore, 23 dicembre 1935-XIV.
4. Berti Attilio, 27 dicembre 1935-XIV.
5. Bosi Pio, 27 dicembre 1935-XIV.
6. Chierici Alberto, 27 dicembre 1935-XIV.
7. Colaizzo Giovanni, 27 dicembre 1935-XIV.
8. Criscuoli Luigi, 13 gennaio 1936-XIV.
9. Cusumano Giuseppe, 13 gennaio 1936-XIV.
10. Facchin Alberto, 15 gennaio 1936-XIV.
11. Lombardi Matteo, 20 gennaio 1936-XIV.
12. Musto Pasquale, 12 febbraio 1936-XIV.
13. Perugini Gaetano, 15 gennaio 1936-XIV.
14. Raffo Francesco Maria, 20 gennaio 1936-XIV.
15. Ruggiero Nunzio, 22 gennaio 1936-XIV.
16. Tosonotti Tito, 22 gennaio 1936-XIV.

Oculistica.

1. Barmettler Giuseppe, 24 gennaio 1936-XIV.
2. Battista Giuseppe, 24 gennaio 1936-XIV.
3. Domenicone Alfredo, 12 febbraio 1936-XIV.
4. Duratorre Michele Filippo, 29 gennaio 1936-XIV
5. Graziola Gerardo, 29 gennaio 1936-XIV.
6. Manfridi Alessandro, 29 gennaio 1936-XIV.
7. Mastrocinque Giuseppe, 29 gennaio 1936-XIV.
8. Mastrocinque Guido, 29 gennaio 1936-XIV.
9. Medri Osvaldo, 12 febbraio 1936-XIV.
10. Messina Luigi, 12 febbraio 1936-XIV.
11. Mureddu Giovanni, 12 febbraio 1936-XIV.
12. Perri Giuseppe, 12 febbraio 1936-XIV.
13. Tanganelli Federico, 12 febbraio 1936-XIV.
14. Tomai Evandro, 24 gennaio 1936-XIV.

(472)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 febbraio 1936-XIV - N. 46

S. U. A. (Dollaro)	12,455	Olanda (Fiorino)	8,547
Inghilterra (Sterlina)	62,22	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	83 —	Spagna (Peseta)	169,85
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	73,875
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	68,025
Belgio (Belga)	2,1215	Id. 3 % lordo	49,175
Canadà (Dollaro)	12,47	Prest. redim. 3,50 % - 1934	73,425
Cecoslovacchia (Corona)	52,22	Obbl. Venezie 3,50 %	86,50
Danimarca (Corona)	2,7825	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	96,75
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % Id. 1941	96,70
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	86,025
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	86,10
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 febbraio 1936-XIV - N. 47

S. U. A. (Dollaro)	12,455	Olanda (Fiorino)	8,547
Inghilterra (Sterlina)	62,22	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	83 —	Spagna (Peseta)	170,01
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	74,50
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	68,875
Belgio (Belga)	2,1215	Id. 3 % lordo	49,55
Canadà (Dollaro)	12,47	Prest. redim. 3,50 % - 1934	73,975
Cecoslovacchia (Corona)	52,22	Obbl. Venezie 3,50 %	86,075
Danimarca (Corona)	2,785	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,625
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % - Id. 1941	96,60
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	85,90
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	85,875
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 74.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 667, mod. 168 T. — Data: 18 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Lo Jacono Costantino fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: consolidato 5 per cento Littorio, capitale L. 1000, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 9 agosto 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Marini Angelo di Quinto per conto della Congregazione di carità di Paratico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 31,50 consolidato 3,50 per cento (1902), con decorrenza 1° gennaio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(378)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 28

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	331770 331771	371 — 315 —	Perotti Ezio } Perotti Rita } fu *Luigi* minori sotto la p. p. della madre Depetro Marina di Giuseppe, ved. di Perotti *Luigi*, dom. a Bioglio (Novara).	Perotti Ezio } Perotti Rita } fu *Giovanni-Antonio-Gioachino-Luigi*, minori sotto la p. p. della madre Depetro Marina di Giuseppe, ved. di Perotti *Giovanni-Antonio-Gioachino-Luigi*, domt come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	209757	560 —	Accame *Luigia* di Vincenzo, moglie di Accame Luigi di Vincenzo, domt. a Loano (Genova) vincolata.	Accame *Maria-Luigia* di Vincenzo, moglie di Accame Luigi ecc. come contro, vincolata.
3,50 % Redim. (1934)	184570	2,065 —	*San Martini Clemes* fu Giacomo, domt. a Belluno.	*Sammartini Clemensa-Anna* fu Giacomo domt. a Belluno.
» »	203103 208345	175 — 465,50	*San Martini Clemens* fu Giacomo, nubile, domt. a Belluno.	*Sammartini Clemensa-Anna* fu Giacomo, nubile, domt. a Belluno.
»	98690	14 —	*Bagliosi* Silvio di *Angelo*, domt. a Longare (Vicenza).	*Baliosi* Silvio di *Arcangelo*, domt come contro.
»	30029	115,50	Mussi *Mila* di Andrea minore sotto la p. p. del padre, domt. a Castello sopra Lecco (Como).	Mussi *Emilia* di Andrea, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	32790	2,387 —	*Castelnuovo* delle Lanze Cristina fu Ferdinando, domt. a Torino.	*Castelnovo* delle Lanze Cristina fu Ferdinando, domt. a Torino.
Prestito Naz. 5 %	16418	250 —	Molinari *Giuseppina* di Umberto, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Genova.	Molinari *Maria-Giuseppina vulgo Pina* di Umberto, minore ecc. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	102578	14 —	Zeni *Alfio* fu Francesco, domt. a Milano.	Zeni *Alfo* fu Francesco domt. a Milano.
»	203661	420 —	Piazza Elma di Luigi, ved. Chrzesciuski. domt. a Milano; con usufrutto ad Arcagni *Dirce* fu Francesco, domt. a Parma.	Intestata come contro con usufrutto ad Arcagni *Dircea* fu Francesco, domt. a Parma.
»	203661	420 —	Piazza Elma o Elmina di Luigi, ved. di Chrzesciuski Walter, domt. a Milano; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(440)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Concorsi a posti di medico condotto e di levatrice condotta.

Con decreti in data 31 dicembre 1935 vennero indetti i concorsi per i seguenti posti vacanti di medici condotti:

1. — Comune di Niella Belbo, popolazione legale 1614, stipendio assegnato al medico L. 8000 oltre l'indenità di trasporto di L. 1500.

2. — Comune di Sommariva Perno, popolazione legale 2884, stipendio assegnato al medico L. 9000 oltre L. 2000 per indennità mezzi di trasporto.

3. — Comune di Villanova Solaro, popolazione legale 1518, stipendio assegnato al medico L. 8000 oltre L. 2000 per indennità mezzi di trasporto.

4. — Comune di Scarnafigi Ruffia, popolazione legale 3212, stipendio base assegnato al medico L. 8000 oltre L. 3000 per indennità mezzi di trasporto.

5. — Comune di Sampeyre, popolazione 4782, stipendio L. 11.334, indennità trasporto L. 3097.

6. — Comune di Envie, popolazione 2446, stipendio L. 9000, indennità mezzi di trasporto L. 1500.

Ed i seguenti posti vacanti per levatrici condotte:

1. — Comune di Ceresole Alba, popolazione legale 2140, stipendio assegnato alla levatrice L. 2000.

2. — Comune di Limone Piemonte, popolazione legale L. 2193, stipendio assegnato alla levatrice L. 2500.

3. — Consorzio Monforte Alba-Roddino, popolazione legale 3547, stipendio assegnato alla levatrice L. 2500.

4. — Comune di Piozzo, popolazione legale 2116, stipendio assegnato alla levatrice L. 2000.

5. — Comune di Tarantasca, popolazione legale 2007, stipendio assegnato alla levatrice L. 2000.

6. — Comune di Monastero Vasco, popolazione legale 1999, stipendio assegnato alla levatrice L. 2500.

7. — Comune di Roccaforte Mondovì, popolazione legale 2928, stipendio assegnato alla levatrice L. 2750.

Le domande corredate dai prescritti documenti dovranno pervenire alla Prefettura entro il 30 aprile 1936-XIV.

Tutte le condizioni di ammissione al concorso, programma di esami, per le levatrici ecc., sono contenute nell'avviso di concorso a disposizione degli interessati presso la Regia prefettura di Cuneo.

Cuneo, 13 febbraio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: dott. C. PEROTTI.

(513)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.